

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli ordini del giorno di non passaggio agli articoli Comino ed altri nn. 1, 2 e 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti	449
Votanti	300
Astenuti	149
Maggioranza	151
Hanno votato sì	57
Hanno votato no ...	243

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

SANDRA FEI. Desidero segnalare che il meccanismo di votazione della mia postazione non ha funzionato.

ADOLFO URSO. Anche il mio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prendo atto di queste segnalazioni.

(Esame degli articoli e contingentamento tempi — A.C. 3240)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3240, assunto come testo base, nel testo della Commissione.

Avverto che, a norma dell'articolo 24, comma 7, del regolamento, il tempo a disposizione dei gruppi per l'esame degli articoli fino al voto finale è stato, dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, così ripartito:

sinistra democratica-l'Ulivo: 2 ore e 1 minuto;

forza Italia: 1 ora e 35 minuti;

alleanza nazionale: 1 ora e 23 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 1 ora e 12 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 1 ora e 7 minuti;

misto: 1 ora e 3 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 57 minuti;

CCD: 51 minuti;

rinnovamento italiano: 51 minuti;

Il tempo per eventuali interventi in dissenso è di trenta minuti.

Comunico che in data 2 ottobre 1997 la V Commissione (Bilancio) ha espresso il seguente parere:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Serra 3.24, Fontan 4.20, Lucidi 7.57, Gasparri 10.115, Masi 12.38, Lucidi 12.70, Gardiol 19.45, Boato 19.8, Fontan 20.11, Masi 28.10, Lucidi 28.28, Mantovani 28.38, Gardiol 28.39, Bolognesi 28.40, Masi 30.02, Lucidi 30.05, Masi 32.2, Lucidi 32.36, Gardiol 34.1, Bolognesi 34.17, Gardiol 34.2, Mantovani 34.18, Gardiol 37.01, Lucidi 37.06, Moroni 37.02, Pisapia 37.05, Caccavari 37.03, Bolognesi 37.04, Masi 38.26, Lucidi 38.29, Menia 41.13, Fontan 41.8, Masi 41.5, Lucidi 41.19, Contento 41.15, Fontan 41.9, 41.10 e 41.12, Gardiol 42.7 e 43.1, Fontan 45.1 e 45.2, Rivolta 45.4, 45.6 e 45.7, Contento 45.5;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo Moroni 15.01, a condizione che sia soppresso il secondo periodo del comma 2;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti di cui al fascicolo n. 2, nonché sugli ulteriori emendamenti 1.23, 2.40 e 3.75 della Commissione e Pisapia 7.75, 14.20 e 16.36.

Comunico che in data 22 ottobre 1997 la V Commissione (Bilancio) ha espresso il seguente ulteriore parere:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Teresio Delfino 3.84 e 12.105, in quanto suscettibili di recare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti, ulteriori rispetto al fascicolo n. 2 e ricompresi nel fascicolo per la seduta del 22 ottobre 1997.

Comunico che in data 23 ottobre 1997 la V Commissione (Bilancio) ha espresso il seguente ulteriore parere:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 41.01 del Governo, a condizione che sia specificato che tutti gli oneri per l'istituzione e il funzionamento della Commissione per le politiche di integrazione sono posti a carico della dotazione del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 41, comma 1 (e non articolo 42, comma 1, come indicato nell'emendamento);

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Covre 37.33 e Michielon 37.35, in quanto suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti, ulteriori rispetto al fascicolo n. 2, riportati nel fascicolo della seduta del 23 ottobre 1997 e non contenuti nel fascicolo della seduta del 22 ottobre 1997.

Avverto che nel corso dell'esame degli emendamenti potranno aver luogo votazioni in linea di principio.

Avverto inoltre che gli emendamenti di carattere esclusivamente formale non saranno posti in votazione, ma potranno

essere valutati dal Comitato dei nove ai fini del coordinamento di cui all'articolo 90 del regolamento.

(Esame dell'articolo 1 - A.C. 3240)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A - A.C. 3240 sezione 2*).

Constato l'assenza dell'onorevole Scoca, che aveva chiesto di parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Masi. Ne ha facoltà.

DIEGO MASI. Presidente, non avevo chiesto di parlare.

PRESIDENTE. Quindi, rinuncia ad intervenire?

DIEGO MASI. Sì, rinuncio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Intervengo sul complesso degli emendamenti all'articolo 1, ponendo all'attenzione dell'Assemblea in particolare il testo del comma 3, così come scaturito dai lavori della Commissione.

Il quadro normativo allorché venne introdotto il comma 3 dell'articolo 1, peraltro rivisitato male dalla I Commissione rispetto al testo del Governo, era quello che aveva come sfondo l'attribuzione dell'elettorato attivo, prevista dall'articolo 38, poi stralciato per effetto di un emendamento del Governo.

Rispetto al testo del disegno di legge n. 3240, le modifiche apportate dalla Commissione consistono nell'aver sostituito la locuzione « disposizioni più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato » con le parole « Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato ».

Quali sono i miei rilievi e qual è il senso del mio emendamento 1.14? Sia nel testo del Governo sia in quello della Commissione non si parla di stranieri, bensì di persone di cittadinanza diversa da quella italiana. Gradirei che l'onorevole ministro mi ascoltasse ...

PRESIDENTE. Scusi, ministro Napolitano, l'onorevole Garra chiede la sua attenzione. Ma la sta ascoltando, onorevole Garra.

GIACOMO GARRA. Parlando con l'altro ministro, d'accordo.

La locuzione « persone di cittadinanza diversa da quella italiana » non è equivalente alla parola « stranieri », perché quest'ultima, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 1, avrebbe dovuto comprendere anche gli apolidi, ma così non è stato. Ecco perché il testo dell'emendamento 1.14 da me presentato fa esplicito riferimento anche agli apolidi.

Un'altra notazione. Il comma 2 dell'articolo 1 assicura nei confronti dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea una clausola di maggior favore, nel senso che ove disposizioni previste per cittadini extracomunitari dovessero essere più favorevoli, queste ultime dovranno trovare applicazione anche nei confronti dei cittadini degli Stati dell'Unione europea, il che è giusto e convincente. Il discorso non funziona più, dopo le modifiche introdotte dalla maggioranza rispetto al testo originario del Governo, allorché si prevede che ai lavoratori e ai cittadini di Stati extracomunitari si applichino le disposizioni dettate dalle norme comunitarie per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea.

Se la clausola di maggior favore prevista dal comma 2 dell'articolo 1 ha un senso, non ha invece alcun senso che la spirale del maggior favore scatti a favore dei cittadini degli Stati extracomunitari. In altri termini, comprendo che eventuali disposizioni interne o internazionali di maggior favore previste da testi diversi da quello al nostro esame continuino ad essere fruite dai cittadini extracomunitari

o dagli apolidi; non comprendo invece, signor ministro, come benefici previsti da disposizioni comunitarie per i cittadini degli Stati dell'Unione europea finiscano per avere come destinatari i cittadini extracomunitari.

Faccio un esempio per tutti: le disposizioni comunitarie prevedono per i cittadini degli Stati europei residenti in altri Stati dell'Unione la partecipazione al voto nelle elezioni comunali; orbene, sarebbe un *vulnus* al voto della Commissione che ha soppresso l'articolo 38 del testo del Governo, sul voto amministrativo dei cittadini extracomunitari, il lasciare in vita il testo del comma 3 dell'articolo 1, votato dalla maggioranza della Commissione affari costituzionali prima della soppressione dell'articolo 38 e che ha stravolto il testo base del Governo, a mio giudizio più corretto. Sono queste, in brevità, le ragioni per le quali chiedo al Comitato dei nove ed al relatore di esprimere parere favorevole sul mio emendamento 1.14. Mi rendo conto di come si possa affermare che, in sede di coordinamento formale, anche questa è una sfasatura tra il testo del comma 3 e l'abrogazione dell'articolo 38, che può trovare sistemazione in un testo complessivo (mi rendo conto di questa eventualità), ma mi sono soffermato su un aspetto che non è soltanto formale o lessicale, in quanto potrebbe produrre in prosieguo gravi disfunzioni nella vita dell'amministrazione pubblica e nei suoi rapporti con i cittadini.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

DOMENICO MASELLI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione è contraria agli emendamenti Fontan 1.17, 1.18 e 1.19, Franz 1.5, Fontan 1.9, Serra 1.16. La Commissione chiede il ritiro dell'emendamento Garra 1.14, altrimenti il parere è contrario, e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.23.

La Commissione è inoltre contraria agli emendamenti Franz 1.6, Fontan 1.10,

1.20 e 1.21. L'emendamento Fontan 1.22 è stato ritirato. La Commissione è altresì contraria agli emendamenti Fontan 1.13 e 1.12.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIANNICOLA SINISI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con il parere formulato dal relatore ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.23 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Fontan 1.17.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Stucchi. Ne ha facoltà.

GIACOMO STUCCHI. Signor Presidente, ritengo che sia necessario chiarire fin da subito quello che sarà l'atteggiamento del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania su questo progetto di legge. Riteniamo che sia necessario incidere profondamente sulla disciplina in materia e per questo proponiamo la soppressione dell'articolo 1, con ciò rimarcando la contrarietà del nostro gruppo alla filosofia di base del provvedimento. Riteniamo infatti che esso sia peggiorativo rispetto alle disposizioni vigenti, addirittura rispetto alla famigerata legge Martelli: crediamo che i suoi contenuti, che per certi versi sono estremamente demagogici, possano avere delle ripercussioni sull'ordine pubblico di cui siamo preoccupati. Sappiamo quanto sia già precaria la situazione dell'ordine pubblico in alcune zone dell'Italia, in particolare in Padania dove — ricordiamolo — è concentrata la maggior parte degli immigrati extracomunitari, perché è la zona più ricca, dove c'è lavoro; purtroppo, però, arrivano anche le persone che non sono intenzionate a lavorare. Mi riferisco a quelle persone che cercano di fare di tutto ma sicuramente non vogliono rispettare le leggi vigenti.

È per tale motivo che non possiamo tollerare che questo provvedimento, che sicuramente inciderà in modo negativo sulla situazione dell'ordine pubblico e

sulle condizioni di vita dei cittadini, possa essere approvato tranquillamente e a cuor leggero da questa Camera, in quanto i nostri elettori, che ci hanno mandato a rappresentare le istanze della Padania e soprattutto a tutelare quelle che sono certe esigenze di sicurezza in fatto di ordine pubblico e di vita tranquilla, non possono sicuramente condividere il contenuto di questo disegno di legge.

Per queste ragioni ribadisco la necessità di votare a favore di questo emendamento. Mi riservo di intervenire nuovamente su altri emendamenti tenendo in considerazione che il tempo assegnato a noi con questo strumento poco condivisibile del contingentamento dei tempi (soprattutto per provvedimenti così importanti) è estremamente ridotto (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 1.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	390
Maggioranza	196
Hanno votato sì	183
Hanno votato no ...	207

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 1.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	385
Maggioranza	193
Hanno votato sì	178
Hanno votato no ...	207

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 1.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	384
Maggioranza	193
Hanno votato sì	178
Hanno votato no ...	206

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Franz 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti	388
Votanti	387
Astenuti	1
Maggioranza	194
Hanno votato sì	179
Hanno votato no ...	208

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 1.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	393
Maggioranza	197
Hanno votato sì	179
Hanno votato no ...	214

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Serra 1.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti	385
Votanti	384
Astenuti	1
Maggioranza	193
Hanno votato sì	171
Hanno votato no ...	213

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Chiedo ai presentatori dell'emendamento Garra 1.14 se accolgano l'invito a ritirarlo in quanto tale emendamento sarebbe stato assorbito da quello presentato dalla Commissione.

GIACOMO GARRA. Presidente, non ho elementi per smentire o affermare la dichiarazione dell'onorevole Maselli, perché non faccio parte del Comitato dei nove, tuttavia non credo ad una beffa da parte del relatore o della presidenza del Comitato dei nove.

Pertanto, nell'affidamento che nasce dall'assicurazione fatta, ritiriamo l'emendamento, ma — lo ripeto — non ho avuto la possibilità di fare riscontri; li farò comunque da qui a poco. Dai colleghi del mio gruppo, che fanno parte della I Commissione affari costituzionali, mi è stato invece fatto presente che il parere sull'emendamento era contrario e cioè che esso era bocciato su tutta la linea! Ritiro dunque il mio emendamento, facendo affidamento su quanto è stato detto in aula.

DOMENICO MASELLI, *Relatore*.
Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO MASELLI, *Relatore*. Signor Presidente, desidero chiarire che

viene accolta solo la parte riguardante gli apolidi. Lo dico affinché non ci siano equivoci.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, allora non ritiro il mio emendamento 1.14, perché non posso accettare che ci sia una condizione di maggior favore per gli extracomunitari rispetto agli stessi cittadini degli Stati comunitari.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Garra 1.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	392
Votanti	354
Astenuti	38
Maggioranza	178
Hanno votato sì	137
Hanno votato no ...	217

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.23 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	396
Votanti	225
Astenuti	171
Maggioranza	113
Hanno votato sì	222
Hanno votato no ...	3

(La Camera approva — Vedi votazioni).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Franz 1.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	388
Votanti	383
Astenuti	5
Maggioranza	192
Hanno votato sì	169
Hanno votato no ...	214

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fontan 1.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Luciano Dussin. Ne ha facoltà.

LUCIANO DUSSIN. Signor Presidente, la lega nord per l'indipendenza della Padania propone di sopprimere il comma 4 dell'articolo 1 perché calpesta i principi di autonomia imponendo alle regioni, anche a quelle a statuto speciale, di applicare questa legge che viene imposta come principio fondamentale di Stato.

In sostanza, non si vuole riconoscere alle regioni e ai comuni il potere di scegliere autonomamente le politiche sull'immigrazione. È un fatto che riteniamo estremamente grave perché lede tutte le iniziative dirette a realizzare il federalismo e l'autonomia, che vengono in tal modo disattese. Si impone, infatti, a tutte le regioni di rispettare una legge di Stato in materia di immigrazione che, secondo noi, è di competenza esclusivamente locale. Infatti, devono essere i presidenti delle regioni, i presidenti delle province e i sindaci a scegliere quale politica adottare in materia di immigrazione e di ordine pubblico.

Quindi, la nostra è una proposta quanto mai sensata. Se è vero, signor ministro, che voi intendete davvero puntare sulle autonomie e se il federalismo non è una farsa, dovete convenire con noi sul fatto che questo comma deve necessariamente essere soppresso.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 1.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti	390
Votanti	387
Astenuti	3
Maggioranza	194
Hanno votato sì	174
Hanno votato no ...	213

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 1.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	390
Maggioranza	196
Hanno votato sì	172
Hanno votato no ...	218

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 1.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	395
Maggioranza	198
Hanno votato sì	177
Hanno votato no ...	218

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Avverto che l'emendamento Fontan 1.22 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 1.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	395
Maggioranza	198
Hanno votato sì	178
Hanno votato no ...	217

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 1.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	384
Maggioranza	193
Hanno votato sì	175
Hanno votato no ...	209

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti	418
Votanti	417
Astenuti	1
Maggioranza	209
Hanno votato sì	231
Hanno votato no ...	186

(La Camera approva — Vedi votazioni).

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 3240)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (vedi l'allegato A - A.C. 3240 sezione 3).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, non chiederò più la parola perché non è mia intenzione tediare i colleghi, tuttavia desidero svolgere alcune considerazioni sull'articolo 2, anch'esso architrave dell'intero provvedimento. Chiarisco subito che nei miei emendamenti non vi è alcuno spirito xenofobo ed è proprio per questo che annuncio il ritiro del mio emendamento 2.16.

Desidero però brevissimamente illustrare l'altro mio emendamento, quello che reca il numero 2.17. La partecipazione alla vita pubblica locale si estrinseca con la titolarità e l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ovviamente a Costituzione vigente. Tali diritti non competono, sempre a Costituzione vigente, agli stranieri extracomunitari. La disposizione del terzo comma dell'articolo 2, che così recita: «Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale», appare fumosa e menzognera, sempre che si voglia eliminare l'incongruenza che si è creata a seguito della soppressione dell'articolo 38. Chiedo pertanto alla Commissione di esaminare con ponderazione il mio emendamento che così recita: «Lo straniero regolarmente soggiornante si avvale dei servizi sociali predisposti dalle pubbliche amministrazioni e partecipa alle attività sindacali senza discriminazione di sesso, di razza o di religione».

Mi sembra che questa dizione abbia contenuti concreti, a differenza di quella approvata dalla Commissione che, a mio giudizio, ingenera equivoci proprio a seguito della soppressione dell'articolo 38 relativo alla partecipazione degli extracomunitari al voto amministrativo.

PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento Garra 2.16 si intende pertanto ritirato.

PIERGIORGIO MASSIDDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Massidda?

PIERGIORGIO MASSIDDA. Sull'ordine dei lavori, perché vorrei cogliere l'occasione della presenza in aula del ministro dell'interno e del ministro...

PRESIDENTE. Onorevole Massidda, ho detto che avrei dato la parola sull'ordine dei lavori al termine della seduta. L'ho concesso prima, ma ora andiamo avanti.

Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 2 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

DOMENICO MASELLI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Fontan 2.20, sugli identici emendamenti Fontan 2.21 e Gasparri 2.22, nonché sugli emendamenti Gasparri 2.23, Fontan 2.1 e 2.2.

Nell'avvertire l'Assemblea che l'emendamento Gardiol 2.24 è stato ritirato dai presentatori, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Fontan 2.3 e invita i presentatori dell'emendamento Serra 2.12 a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Nell'esprimere parere contrario sull'emendamento Fontan 2.4, la Commissione avverte l'Assemblea che gli emendamenti Mantovani 2.25 e Gardiol 2.26 sono stati ritirati dai presentatori. La Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Fontan 2.27 e Contento 2.100 e sugli emendamenti Garra 2.17 e Fontan 2.5. La Commissione invita i presentatori degli identici emendamenti Gardiol 2.28 e Pisapia 2.39 a ritirarli, altrimenti il parere è contrario, esprime parere contrario sugli emendamenti Fontan

2.6 e 2.7 ed invita il presentatore dell'emendamento Serra 2.13 a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

La Commissione esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Fontan 2.29, Contento 2.30, Fontan 2.31 e 2.8 ed invita i presentatori degli identici emendamenti Serra 2.14 e Gasparri 2.32 a ritirarli, altrimenti il parere è contrario.

La Commissione esprime parere favorevole sul proprio emendamento 2.40 (quest'ultima proposta di modifica accoglie in parte le richieste avanzate negli identici emendamenti Serra 2.14 e Gasparri 2.32) ed esprime parere contrario sugli emendamenti Contento 2.33 e Fontan 2.9, nonché sugli identici emendamenti Fontan 2.34 e Contento 2.35.

La Commissione esprime infine parere contrario sugli emendamenti Fontan 2.10, Contento 2.36, Rivolta 2.18, Fontan 2.37 e 2.11 ed invita i presentatori degli identici emendamenti Serra 2.15 e Lucidi 2.38 a ritirarli, altrimenti il parere è contrario, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Rivolta 2.19 (*Nuova formulazione*).

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIANNICOLA SINISI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Fontan 2.20.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Stucchi. Ne ha facoltà.

GIACOMO STUCCHI. Con l'emendamento Fontan 2.20 noi proponiamo la soppressione dell'articolo 2 perché — come dicevo prima — rileviamo che all'interno di questo disegno di legge vi sono contenuti che rasentano la demagogia o che, in certi casi, la superano.

Credo che dalla lettura del testo dell'articolo 2 si possano trarre alcuni spunti per talune riflessioni. Ad esempio, riteniamo che la modifica introdotta in Commissione sia intervenuta negativamente sui contenuti del provvedimento. Si fa, infatti,

riferimento a certi diritti dello straniero che è non solo presente nel territorio dello Stato, ma anche alla frontiera dello stesso. Una previsione di questo genere comporta, tra l'altro, una situazione abbastanza difficile da definire: infatti, nell'applicazione pratica di tale misura si creeranno sicuramente difficoltà di attuazione e di gestione della normativa.

Dicevo prima, con riferimento ai contenuti di questo disegno di legge, che alcune previsioni della legge suonano strane. Mi riferisco, ad esempio, alla norma del comma 3 dell'articolo 2, laddove si prevede che per gli stranieri soggiornanti ed in regola vi è la possibilità di esercitare il diritto di elettorato: questa è una previsione che in linea di principio può sicuramente far felici parecchie persone. Tuttavia bisogna anche considerare le conseguenze, bisogna cercare di meditare bene sulle scelte alla base di certe decisioni. Credo che se uno straniero residente nel nostro paese decide di interessarsi e impegnarsi attivamente nella vita politica debba avere la possibilità di richiedere la cittadinanza e partecipare direttamente alla vita amministrativa del paese. Questo è un esempio dei contenuti del disegno di legge.

Un ulteriore esempio che mi lascia abbastanza perplesso è contenuto nel comma 5 dell'articolo 2, laddove tra i vari atti tradotti sono anche previsti i provvedimenti di espulsione. Ebbene, signor Presidente, signor ministro, alle persone espulse si può tradurre il provvedimento di espulsione in tutte le lingue del mondo, ma se non vi vogliono dar seguito restano comunque sul territorio dello Stato. È inutile, quindi, tradurlo nella loro lingua, ammesso che si riesca a capire quale sia la lingua di origine di queste persone perché utilizzano — giustamente secondo loro — metodi piuttosto furbi, per evitare di far capire quali sono i loro paesi di provenienza.

Un ulteriore aspetto è definito dal comma 8 dello stesso articolo 2, laddove una vaga disposizione stabilisce che gli stranieri sono sottoposti a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente. Ci man-

cherebbe altro! Si tratta, quindi, di una disposizione superflua che probabilmente andrà a creare cittadini di « serie A » e di « serie B », ma in questo caso i cittadini di « serie A » sono gli extracomunitari, e i cittadini di « serie B » sono tutti gli altri (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 2.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	391
Maggioranza	196
Hanno votato sì	169
Hanno votato no ...	222

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Fontan 2.21 e Gasparri 2.22, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	382
Votanti	381
Astenuti	1
Maggioranza	191
Hanno votato sì	167
Hanno votato no ...	214

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gasparri 2.23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	382
Maggioranza	192
Hanno votato sì	162
Hanno votato no ...	220

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	381
Maggioranza	191
Hanno votato sì	162
Hanno votato no ...	219

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	378
Maggioranza	190
Hanno votato sì	161
Hanno votato no ...	217

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Avverto che l'emendamento Gardiol 2.24 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	383
Votanti	366

Astenuti	17
Maggioranza	184
Hanno votato sì	140
Hanno votato no ...	226

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Chiedo ai presentatori dell'emendamento Serra 2.12 se accolgano l'invito loro rivolto a ritirarlo.

ACHILLE SERRA. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Serra.

Avverto che gli emendamenti Mantovani 2.25 e Gardiol 2.26 sono stati ritirati. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Fontan 2.27 e Contento 2.100, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti	384
Votanti	382
Astenuti	2
Maggioranza	192
Hanno votato sì	162
Hanno votato no ...	220

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Garra 2.17.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Luca. Ne ha facoltà.

ALBERTO DI LUCA. Noi di forza Italia abbiamo interpretato positivamente la volontà, espressa dal Governo, di affrontare l'argomento relativo al voto nell'ambito di un disegno di legge apposito. Per tale motivo, il comma 3 dell'articolo 2, nel testo presentato, ci lascia piuttosto perplessi, poiché riteniamo possa essere oggetto di confusione.

Per tale ragione, invito i colleghi del gruppo di forza Italia, nonché tutti coloro i quali vogliono chiarezza nella legge, a votare a favore dell'emendamento 2.17 del collega Garra.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, l'onorevole Massidda. Ne ha facoltà.

PIERGIORGIO MASSIDDA. Signor Presidente, intervengo in dissenso poiché in questa aula si sta parlando di diritti giusti per gli immigrati senza distinzione di sesso, razza o religione, ma siamo in una nazione in cui da 251 giorni è imprigionata e sequestrata una giovane madre (da otto mesi!) e non è consentito alla famiglia di poter intervenire per difendere i propri diritti e liberare la congiunta (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

Non possiamo attendere troppo tempo, poiché più tempo passa, più noi stiamo a chiacchierare, più noi stiamo a divertirci nelle trasmissioni parlando di un argomento che pochi conoscono, e più si avvicina un'esperienza tragica per tutta la famiglia, ma in particolare per una madre di un bambino di cinque anni (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale e della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Garra 2.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti	378
Votanti	338
Astenuti	40
Maggioranza	170
Hanno votato sì	119
Hanno votato no ...	219

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Gardiol 2.28 e Pisapia 2.39.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovani. Ne ha facoltà.

RAMON MANTOVANI. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad una questione, che dovremo affrontare anche più avanti, sulla quale è sorto — com'è noto — un problema nell'ambito della maggioranza e più in generale in Commissione nel momento in cui si è discusso il provvedimento. Si tratta della problematica relativa al diritto di voto agli immigrati. Ebbene, l'emendamento è semplicemente propedeutico al riconoscimento di tale diritto di voto.

Noi abbiamo sostenuto che è stato un errore sottrarre al provvedimento in esame la norma sul diritto di voto e che non fossero sufficienti i dubbi di costituzionalità per eliminare tale disposizione. Riproponiamo quindi la tesi secondo la quale il diritto di voto amministrativo per gli immigrati possa essere prevista dal provvedimento in esame. Ci rendiamo tuttavia conto che tale posizione è di minoranza; ad ogni modo riteniamo che la discussione in merito non sia stata esaustiva. Riproponiamo quindi la questione ben sapendo che, ovviamente, chiamiamo l'Assemblea a votare non già sul diritto di voto o meno (che, sono sicuro, registrerebbe all'interno di quest'aula un consenso ben più largo di quello della stessa maggioranza), ma semplicemente sull'opportunità o meno di inserire il diritto di voto nel disegno di legge al nostro esame, stante i dubbi di costituzionalità che da altre parti si avanzano.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gardiol. Ne ha facoltà.

GIORGIO GARDIOL. Anche noi verdi riteniamo che sia stato un errore eliminare la previsione del diritto di voto amministrativo sulla base di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni della nostra Costituzione sul diritto di voto agli

stranieri. Anche per questo chiediamo che il voto non assuma il significato di un referendum tra voto « sì » o voto « no » agli stranieri, ma riguardi quanto è scritto nel provvedimento, ossia la possibilità di introdurre ancora nella discussione del provvedimento in esame il diritto di voto nell'ambito di quanto da esso previsto.

Non si tratta quindi — lo ripeto — di una sorta di referendum per il diritto di voto o meno, ma della possibilità di un ripensamento della posizione fin qui assunta con la presentazione del disegno di legge costituzionale sul diritto di voto.

GIORGIO NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*. Prendo la parola, signor Presidente, per un chiarimento che mi pare necessario.

Il Governo rispetta la posizione che è stata espressa sia dall'onorevole Mantovani, sia dall'onorevole Gardiol, posizione che fa riferimento ad una discussione che si è svolta in Commissione e che c'è stata anche in seno alla maggioranza, nel senso che non tutte le componenti della maggioranza stessa hanno condiviso la conclusione cui è giunto il Governo nel corso dei lavori della Commissione: la conclusione, cioè, secondo la quale l'introduzione del diritto di voto per gli stranieri legalmente soggiornanti in Italia a determinate condizioni richiede l'approvazione di una legge costituzionale.

Si tratta di una conclusione cui il Governo non è giunto a cuor leggero, in quanto ha implicato anche una modifica della sua stessa proposta originaria. Tuttavia, tale conclusione è stata suggerita dall'opportunità, nell'interesse stesso della soluzione corretta ed effettiva del problema, di non esporre la norma ad una dichiarazione di incostituzionalità che, sulla base delle verifiche da noi fatte, è risultata altamente probabile, anche se sappiamo che la questione è controversa;

controversa, però, in termini tali da farci ritenere che fosse alto quel rischio cui facevo cenno un momento fa.

La posizione riassuntiva del Governo, quindi, cui si fa riferimento non solo nell'articolo 2, ma anche nell'articolo 7, è quella di affermare in linea di principio la partecipazione alla vita pubblica locale per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e, in modo particolare per i titolari della carta di soggiorno, anche l'esercizio dell'elettorato nei casi previsti. Tuttavia, sappiamo e vogliamo essere chiari con il Parlamento, che questo diritto non potrà essere esercitato sulla base della presente legge, che è legge ordinaria, ma solo dopo l'approvazione di un disegno di legge costituzionale che è stato presentato dal Governo ed è già all'esame del Parlamento.

Suggerisco quindi che si concentrino gli sforzi di tutti coloro i quali credono in questa causa al fine di ottenere il più rapido esame di quel disegno di legge costituzionale da parte del Parlamento.

Pertanto, il Governo ribadisce — senza conferire nessun particolare intento polemico a questa sua posizione — il parere contrario già espresso d'altronde anche dal relatore. Aggiungo che ciò significa che il Governo non ritiene di dover accedere ad un ripensamento rispetto alla posizione che di recente ha assunto dinanzi alla Commissione e che ha poi proposto qui all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Luca. Ne ha facoltà.

ALBERTO DI LUCA. L'attribuzione del diritto di voto agli stranieri prefigura uno scenario particolare, anomalo. Buona parte della maggioranza si è schierata contro la decisione del Governo al riguardo, mentre le opposizioni sono quasi unanimemente favorevoli, riconoscendo al Governo di aver compiuto, almeno su questo punto, un passo assolutamente giusto.

Visto che stiamo trattando l'argomento del diritto di voto, colgo l'occasione per

ribadire tre punti che, a giudizio dei deputati del gruppo di forza Italia, mancavano nel provvedimento. Non era stata infatti presa in considerazione la volontà di uniformarci con gli altri paesi dell'Unione europea e non si era considerato che lo straniero che arriva nel nostro paese ha bisogno di un periodo di necessaria integrazione perché non si senta un emarginato. Infatti avremmo proposto e proporremo un periodo di almeno cinque anni di residenza ufficiale nel paese ed in più riteniamo che vi debba essere una condizione di reciprocità con il paese di provenienza dello straniero stesso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che questo sia un punto di particolare importanza della legge al nostro esame ed io ho al riguardo preoccupazioni uguali e contrarie a quelle del collega Mantovani.

Mi preme sottolineare che noi cristiano democratici siamo favorevoli, in linea di principio, a far partecipare i lavoratori extracomunitari residenti alla vita pubblica locale ed anche a responsabilizzarli, con il diritto di elettorato attivo e passivo, nella vita amministrativa dei comuni in cui lavorano e risiedono con le loro famiglie.

Voteremo però contro questi identici emendamenti perché è oggettivamente impossibile inserire in una legge ordinaria il principio, che supera il dettato costituzionale, dell'attribuzione del diritto di voto agli extracomunitari. Lo è oggettivamente, come ci ha segnalato il servizio studi della Camera in maniera neutrale nei lavori preparatori di questa legge, sottolineando come l'Italia avesse già avanzato una riserva a livello internazionale. Questo diritto di voto non si può introdurre nel nostro ordinamento se non modificando la Costituzione: ci è stato segnalato anche dai colleghi del PDS in questa e nella precedente legislatura. Infatti i più autorevoli esponenti di quel gruppo hanno

presentato un disegno di legge costituzionale, evidenziando come non fosse possibile introdurre nel nostro ordinamento tale diritto se non attraverso una riforma costituzionale.

Noi riteniamo che l'iter del provvedimento presentato dal Governo debba essere il più rapido possibile e sottolineiamo che, nel frattempo, l'esecutivo — e segnatamente il Ministero degli affari esteri — debba farsi parte diligente perché in un'Europa che va verso la moneta unica e in cui sono operativi gli accordi di Schengen sulle frontiere è giusto ed opportuno che il nostro Governo si attivi presso gli altri governi perché l'Europa non rimanga come un Arlecchino. Abbiamo visto, infatti, che ogni paese europeo ha una normativa diversa — mi riferisco alla Germania, all'Inghilterra, alla Francia, al Portogallo ed alla Spagna — in ordine alla attribuzione di questo diritto ai lavoratori extracomunitari: c'è chi fa votare solo i cittadini europei, c'è chi fa votare solo i cittadini delle sue colonie o delle sue ex colonie, c'è chi fa votare tutti e c'è, infine, chi non fa votare nessuno.

Mi sembra allora che, nelle more dell'approvazione della legge costituzionale, il tempo possa essere utilmente speso dal Governo per cercare convergenze a livello europeo, in modo che, quando questo diritto verrà riconosciuto anche in Italia, ci si potrà trovare di fronte ad una situazione il più possibile omogenea a livello europeo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, l'onorevole Guidi. Ne ha facoltà.

ANTONIO GUIDI. Presidente, ho imparato con molta fatica le regole del Parlamento e so che, se si vota in dissenso, è un dissenso vero, quindi rosso o verde, e non bianco.

Il diritto al voto è parte fondamentale di un processo di integrazione di chi proviene da lontano. Non parlo mai di extracomunitari (perché sembrano marziani) ma di persone venute da lontano, e

noi italiani a questo proposito ne sappiamo qualcosa. Siamo stati immigranti per tanti anni e portiamo ancora sulla nostra pelle e sul nostro cuore le ricchezze ma anche le sofferenze di questa condizione. Credo quindi che nessuno come gli italiani possa essere sensibile ai termini « accoglienza » e « integrazione ».

Il diritto al voto è parte fondamentale dell'integrazione, perché senza questo vincolo di appartenenza, naturalmente dopo un periodo congruo, i legami sono solamente collegati al lavoro e non ai sentimenti, agli affetti, alle regole, a quel complesso sistema di relazioni affettive materiali ed immateriali che fa parte del diritto più importante, il diritto di cittadinanza.

Anch'io, come l'onorevole De Luca, sono d'accordo sul fatto che in questa legge non c'è posto per il voto, ma perché essa è fatta male. Una legge corretta e coerente, fatta con calma, in parallelo con il lavoro dei costituenti, non avrebbe detto « vorremmo, ma non possiamo », perché sarebbe stata una legge sbilenca. Voterò quindi in dissenso, perché credo al diritto di voto all'interno di una legge seria, ma anche per dimostrare quanto manchi in questo provvedimento per dare a chi viene da lontano pari diritti di cittadinanza, cominciando a rispettare chi già vive nel nostro paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Orlando. Ne ha facoltà.

FEDERICO ORLANDO. Signor Presidente, il gruppo di rinnovamento italiano dissente dai colleghi di rifondazione comunista e del gruppo verde e concorda invece con il Governo nel ritenere che il diritto di voto ai cittadini stranieri legittimamente residenti in Italia debba essere garantito attraverso una modifica della nostra Costituzione, la quale lega il diritto di voto alla cittadinanza.

Non si tratta, se mi consente, ministro Napolitano, di evitare un'eventuale giudizio di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale. Non è per questo che

noi siamo contrari ad inserire nell'attuale testo il diritto di voto per gli immigrati. Non dobbiamo puramente e semplicemente violare la Costituzione, ma dobbiamo rispettarla, cioè fare in modo che tutta la costruzione della libertà, che è sempre un divenire, avvenga nel rispetto delle norme fondamentali fissate dalla Costituzione, la quale consente non soltanto l'esercizio e la difesa delle libertà presenti, ma anche l'ampliamento e la costruzione di libertà future.

È per questo, signor Presidente, che noi voteremo secondo le indicazioni che in Commissione affari costituzionali hanno già avuto il consenso della maggioranza dei gruppi, sia di Governo sia di opposizione. Il gruppo di rinnovamento italiano ritiene di dover ribadire — soprattutto in questo giorno, all'indomani di un evento che a nostro giudizio è andato al di là dell'ordinamento costituzionale — il principio che la Costituzione va difesa sempre, sia che si tratti di affermare autonomie di aree territoriali del nostro paese, sia che si tratti di affermare diritti per nuovi concittadini che al momento, in base alla Costituzione, non sono ancora tali. Tutto nella Costituzione, nulla fuori di essa (*Applausi dei deputati del gruppo di rinnovamento italiano*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENUTO. Vorrei ricordare che già in sede di Commissione affari costituzionali fummo i primi a sollevare la questione di legittimità costituzionale di una norma che compariva nel testo originario e che poi, correttamente, la Commissione ha cancellato. Oggi ci ritroviamo nella stessa posizione, però con un'aggravante sia in senso tecnico-giuridico sia in senso politico-legislativo. In senso tecnico-giuridico per il semplice fatto che l'approvazione dell'emendamento suggerito dai colleghi comporterebbe sicuramente il collegamento con il successivo articolo 7, comma 3, lettera *d*) che già prevede, nell'articolato uscito dalla Commissione

competente, la partecipazione alla vita pubblica locale « esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento ed in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 ». Ciò significa che inseriremo la previsione secondo la quale lo straniero « esercita l'elettorato nei limiti e con le modalità previsti dalla presente legge » rinviando all'articolo 7 che contempla l'elettorato da parte dei cittadini stranieri quando l'ordinamento lo consentirà. Mi sembra un assurdo innanzitutto da un punto di vista logico-legislativo.

Richiamando gli argomenti giuridici e costituzionali che anticipammo in sede di Commissione nel giugno scorso contro quell'inserimento normativo, una pluralità di ragioni portano a negare questa possibilità. Mi riferisco al tenore letterale del primo comma dell'articolo 48 della Costituzione secondo il quale sono elettori tutti i cittadini; al coordinamento logico che si riscontra tra questa norma e quella immediatamente successiva contenuta nel secondo comma dell'articolo 48 che definisce le caratteristiche generali del voto in tutte le sue espressioni politiche, ovviamente ivi comprese quelle amministrative; alla scelta, operata nell'articolo simmetrico al 48, l'articolo 51 della Costituzione che tratta dell'elettorato passivo, di esplicitare l'unica eccezione ammessa al generale principio secondo cui l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive è riservato ai soli cittadini; infine, alla generale distinzione, ancorché non sempre comprensibile, operata dal costituente tra i diritti riconosciuti a tutti e quelli riservati solo ai cittadini. La distinzione appare ovviamente particolarmente chiara in ordine ad alcuni diritti di carattere costituzionale.

Ebbene, i motivi e le ragioni che ho illustrato non appartengono ad un disegno di legge del Polo, di alleanza nazionale, di forza Italia, del CCD o del CDU, ma sono letteralmente attinti dalla proposta di legge costituzionale n. 889 presentata nella XII legislatura a firma dei deputati

Bassanini, Iotti, Violante, Vigneri, Mussi, Maselli, Novelli, Guerzoni, Chiaromonte, Pericu, Soda, Rinaldi, Magrone e Reale. Allora, credevo che si potesse evitare di utilizzare questa proposta di legge costituzionale — non nostra — presentata nella precedente legislatura e che sopperiva all'esigenza o alla necessità di riconoscere questo diritto, ma ho dovuto farlo, perché secondo me essa era correttamente argomentata sotto il profilo costituzionale.

Di tal che, non posso non concludere annunciando il voto contrario su questi emendamenti da parte del gruppo di alleanza nazionale e di tutto il Polo. Attenderò con interesse di ascoltare, da parte dei firmatari di quella proposta di legge ancora qui presenti, quali saranno gli argomenti, non più giuridici ma politici, che eventualmente consentiranno loro di fare un ennesimo capitombolo, dimostrando oggi quello che soltanto ieri hanno contraddetto (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Stucchi. Ne ha facoltà.

GIACOMO STUCCHI. Credo che la situazione come si presenta adesso sia abbastanza chiara. Siamo di fronte a due componenti, una di maggioranza e una di opposizione, che al loro interno sono spaccate. Nel Polo ci sono visioni opposte: una parte è addirittura a favore della concessione di questo diritto di voto, l'altra invece è molto più critica. Dalla parte opposta, abbiamo l'Ulivo, che sicuramente non la pensa come rifondazione. Questo dimostra come sia importante il problema da dibattere, ma soprattutto come non ci sia concordanza all'interno di questi due grandi schieramenti (detto tra virgolette). Si tratta di una questione politica molto importante, perché in effetti fa capire qual è l'attuale situazione dell'Italia.

Tornando al merito di questi emendamenti, credo che prima siano stati toccati alcuni punti importanti. In primo luogo, la questione della reciprocità, che è fon-

damentale. È possibile far votare una persona extracomunitaria solamente se i cittadini italiani hanno il diritto di votare nel paese di origine di quella persona. In secondo luogo, la mancanza di una direttiva dell'Unione europea, di un comportamento comune tra gli Stati membri. Come ricordava prima un collega, ci sono paesi come il Portogallo, dove votano tutti i cittadini delle ex colonie, e altri come il Regno Unito, in cui votano tutti i cittadini del Commonwealth e altri ancora dove non vota nessuno straniero. È un fatto estremamente importante che deve essere analizzato con cura.

Però, se permettete, questa sicuramente non è una delle urgenze che questo disegno di legge deve cercare di disciplinare; anzi, assolutamente non è un'urgenza. Ci sono altre cose molto più importanti. È molto più importante la tutela dell'ordine pubblico. È molto più importante garantire i cittadini che la loro qualità della vita non scadrà. È molto più importante dare certezza ai cittadini. Vede, signor ministro, è facile essere qua oggi a dire che bisogna sostenere l'iniziativa di attribuire il diritto di voto agli extracomunitari e quindi di concedere a stranieri il diritto di votare nella nostra patria. Però, fino a ieri, fino all'altro ieri abbiamo assistito a vari tentativi dei membri del suo Governo di negare a cittadini, ai cittadini padani, il voto nella propria patria. Quindi, esiste una contraddizione nettissima, che non possiamo assolutamente condividere (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cananzi. Ne ha facoltà.

RAFFAELE CANANZI. Onorevole Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, annuncio la profonda convinzione da parte del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo che il diritto di voto debba essere naturalmente riconosciuto agli immigrati regolarmente soggiornanti nel nostro paese e nella sussistenza di determi-